DEL TREDICI studio professionale associato



Maura Del Tredici

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI VARESE REVISORE CONTABILE CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE DI VARESE MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE

Roberto Del Tredici

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI VARESE REVISORE CONTABILE MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE

Luca Miglierina

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI VARESE REVISORE CONTABILE ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI VARESE

> A TUTTI I SIGNORI CLIENTI LORO SEDI

Brebbia, luglio 2020 Oggetto: **news**

VENDITE A DISTANZA

Trasmissione dei dati relativi alle vendite che avvengono mediante una interfaccia elettronica

Con il provvedimento n. 660061 del 31 luglio 2019 l'Agenzia delle entrate ha stabilito i termini e le modalità con le quali i soggetti che utilizzano interfacce elettroniche per facilitare le vendite a distanza tra fornitori e acquirenti devono comunicare i dati commerciali dei fornitori.

L'obbligo di comunicazione è a carico del soggetto passivo che gestisce l'interfaccia elettronica. L'obbligo di comunicazione riguarda 2 tipologie di dati, vale a dire:

- i dati relativi alle cessioni aventi a oggetto qualsiasi bene oggetto di vendita a distanza, di cui all'articolo 13, comma 1, D.L. 34/2019;
- i dati relativi alle cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet pc e laptop.

Nell'ambito della vendita a distanza di beni all'interno della UE rientrano le cessioni di beni verso e dall'Italia, rispettivamente regolate dagli articoli 40, comma 3 e 4, lettera b), e 41, comma 1, lettera b), D.L. 331/1993. Alla luce dell'esigenza di garantire un pronto adempimento degli obblighi di comunicazione da parte delle piattaforme, la circolare n. 13/2020 ha chiarito che le stesse possano comunicare i dati delle vendite prescindendo dal valore della soglia prevista dallo Stato di destinazione dei beni.

(Agenzia delle entrate, circolare n. 13, 01/06/2020)

ISA

Chiarimenti sul secondo periodo di imposta di applicazione degli Isa

Le novità relative agli Isa, per il periodo d'imposta 2019, hanno riguardato sia gli aspetti di normazione secondaria che quelli relativi alle modalità di elaborazione e applicazione degli indici stessi. In conseguenza delle modifiche al criterio di confronto dei ricavi/compensi dichiarati con quelli stimati, sono stati rivisitati i criteri di compilazione del quadro contabile per le imprese.

Nel dettaglio, i temi relativi alla modulistica Isa riguardano:

- il quadro F degli elementi contabili d'impresa, in cui le componenti positive e negative di reddito dovranno essere indicate facendo riferimento, in maniera indistinta, sia ai beni ad aggio o ricavo fisso che a tutti gli altri beni;
- il nuovo quadro H degli elementi contabili di lavoro autonomo predisposto per gli Isa delle attività professionali approvati nel 2019;
- il quadro E, previsto per alcuni modelli Isa approvati per il periodo d'imposta 2019, con il quale vengono chieste ulteriori informazioni utili per le future attività di analisi correlate all'elaborazione degli Isa per le prossime annualità

Con riferimento agli ulteriori dati forniti per consentire l'applicazione degli Isa, la circolare evidenzia che, nell'ottica di rendere l'adempimento più agile, il "pacchetto" di informazioni "precalcolate" risulta molto ridotto rispetto a quello fornito per la precedente annualità. Sono state, infatti, eliminate numerose variabili precalcolate che hanno comportato anche la conseguente eliminazione degli indicatori di anomalia a esse correlati.

(Agenzia delle entrate, circolare n. 16, 16/06/2020)

START UP E PMI INNOVATIVE

DEL TREDICI

studio professionale associato



Guida sintetica ai pareri e alle circolari pubblicati dal Mise

Il Ministero dello sviluppo economico ha ordinato le circolari, i pareri e i vari atti di indirizzo giuridico prodotti in tema di start up e pmi innovative a seconda del tema trattato, suddividendo le seguenti categorie:

- iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese;
- requisiti per ottenere lo status speciale;
- brevetti e privativa industriale;
- ricerca e sviluppo;
- modalità di costituzione;
- start up a vocazione sociale;
- bilancio e certificazione.

La Guida sintetica è disponibile al *link*

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Pareri_e_circolari_startup_e_PMI_FINAL_2020.pdf.

(Ministero dello sviluppo economico, circolare n. 3724/C, 19/06/2020)

CONTRADDITTORIO

Dal 1° luglio 2020 l'Agenzia delle entrate deve invitare il contribuente prima di emettere accertamenti

Dal 1º luglio 2020 gli uffici dell'Agenzia delle entrate sono tenuti a invitare al contraddittorio il contribuente prima di emettere avvisi di accertamento riguardanti imposte sui redditi e addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, Ivie, Ivafe e Iva. L'articolo 5-ter, D.Lgs. 218/1997 prevede, in alcune ipotesi specificatamente individuate, l'obbligo di notificare al contribuente un invito per l'avvio del procedimento di accertamento: l'invito, ancorché obbligatorio, mantiene le ordinarie finalità, propedeutiche alla instaurazione del contraddittorio per la definizione dell'accertamento; la nuova disposizione non modifica le finalità dell'istituto dell'accertamento con adesione perseguite sin dalla sua introduzione, né i suoi effetti sia tributari che extra tributari. La collocazione dell'obbligo del contraddittorio nel decreto legislativo che disciplina l'adesione rafforza l'intero impianto del procedimento accertativo, anche al fine di prevenire la fase contenziosa.

(Agenzia delle entrate, circolare n. 17, 22/06/2020)

PIANO TRANSIZIONE 4.0

In corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del Mise

Al fine di sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, la L. 160/2019 ha previsto la ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali collegati al "Piano nazionale Impresa 4.0". Nell'ambito di tale ridefinizione, è stato introdotto, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, un credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. Possono accedere al nuovo incentivo, riconosciuto in via automatica nella forma di credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, tutte le imprese. Con il decreto ministeriale sono dettati i criteri per la corretta classificazione sul piano tecnico delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta nonché per l'individuazione, nell'ambito delle attività di innovazione tecnologica, degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta; sono inoltre individuati i criteri per la determinazione e l'imputazione temporale delle spese ammissibili e in materia di oneri documentali.

(Ministero dello sviluppo economico, decreto, in corso di pubblicazione in G.U.)

Restando a Vostra disposizione per chiarimenti in merito, è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

Del Tredici studio professionale associato

un associato